

Ordinanza che istituisce misure economiche nei confronti della Repubblica dell'Iraq

Modifica del 9 aprile 2003

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L'ordinanza del 7 agosto 1990¹ che istituisce misure economiche nei confronti della Repubblica dell'Iraq è modificata come segue:

Art. 2 Blocco degli averi e delle transazioni finanziarie

¹ Gli averi che sono in possesso o sotto il controllo del Governo iracheno o di imprese private o di diritto pubblico con sede in Iraq, sono bloccati.

² È vietato il trasferimento di averi al Governo iracheno o a persone giuridiche di diritto privato o pubblico controllate dal governo, come pure la loro messa a disposizione diretta o indiretta sotto qualsiasi forma.

³ È vietato trasferire averi in Iraq.

Art. 2a Obbligo di dichiarazione

¹ Le persone fisiche e le persone giuridiche che detengono o amministrano averi presumibilmente rientranti nel campo d'applicazione del blocco di cui all'articolo 2 capoverso 1, devono dichiararli senza indugio al Segretariato di Stato dell'economia (Seco).

² La dichiarazione deve indicare il nome del beneficiario, l'oggetto e l'importo degli averi bloccati.

Art. 2b Definizioni

Ai sensi della presente ordinanza valgono le seguenti definizioni:

- a. averi:* valori patrimoniali, compresi denaro contante, assegni, crediti monetari, cambiali, ordini o altri strumenti di pagamento, depositi, debiti e riconquizioni di debito, cartevalori e titoli di debito, certificati azionari, obbligazioni, titoli di credito, opzioni, obbligazioni fondiari, derivati; interessi, dividendi o altri redditi o plusvalori generati da valori patrimoniali; crediti, diritti a compensazione, garanzie, fideiussioni o altri impegni finanziari; accrediti, polizze di carico, cessioni fiduciarie, documenti che attestino la

¹ RS 946.206

detenzione di quote di fondi o altre risorse finanziarie e qualsiasi altro strumento di finanziamento delle esportazioni;

- b. *blocco degli averi*: impedimento di ogni atto che permetta la gestione o l'utilizzazione degli averi, fatte salve le normali operazioni effettuate dagli istituti finanziari.

Art. 4 cpv. 1 lett. f-h e cpv. 2

¹ Possono essere eccettuati dai divieti di cui agli articoli 1 e 2:

- f. il commercio di prodotti di origine irachena per il finanziamento di merci a tenore delle lettere a e b;
- g. versamenti prelevati da conti bloccati e trasferimenti di valori patrimoniali bloccati se servono a tutelare interessi svizzeri o a prevenire casi di rigore;
- h. versamenti per ragioni umanitarie;

² Il Seco, dopo aver conferito con i competenti uffici del Dipartimento federale degli affari esteri e del Dipartimento federale delle finanze, autorizza le eccezioni.

Art. 5 cpv. 1 e 1^{bis}

¹ Chiunque viola gli articoli 1, 2 o 3 della presente ordinanza è punito conformemente all'articolo 9 della legge sugli embarghi.

^{1bis} Chiunque viola l'articolo 2a della presente ordinanza è punito conformemente all'articolo 10 della legge sugli embarghi.

II

La presente modifica entra in vigore il 10 aprile 2003.

9 aprile 2003

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz